



PROCEDURA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (CD. WHISTLEBLOWING)

Indice generale

| | |
|--|---|
| 1 Fonte normativa e atti..... | 2 |
| 2 Definizioni e abbreviazioni..... | 3 |
| 3 Finalità della procedura..... | 3 |
| 4 Oggetto delle segnalazioni..... | 4 |
| 5 Trasmissione della segnalazione..... | 5 |
| 6 Modalità e destinatari della segnalazione..... | 5 |
| 7 Compiti del destinatario della segnalazione..... | 5 |
| 8 Tutela del segnalante..... | 6 |
| 9 Responsabilità del Segnalante..... | 7 |
| 10 Attività del RPC..... | 7 |
| 11 Segnalazione all'ANAC..... | 7 |

1 Fonte normativa e atti

- L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012, che ha inserito nel decreto legislativo n.165/2001 l'art. 54 bis: "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come "Whistleblowing".
- Il "Whistleblowing" è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare il Segnalante (Whistleblower).
- Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione ANAC n. 72 dell' 11 Settembre 2013.al paragrafo 3.1.11 stabilisce che "L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività" ... "Le P.A. sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni e raccomanda la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione al fine di indirizzare la segnalazione al destinatario competente assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante".
- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (whistleblower) con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate con sistemi informatizzati e crittografici.
- Legge n. 179 del 29 Dicembre 2017 - avente ad oggetto "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato":
 - ha modificato l'art. 54-bis* del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alla "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti";
 - ha "integrato la disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale".
- Il Piano integrato di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Provincia di Cremona 2018-2020 adottato dalla Provincia di Cremona , che prevede la disciplina in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito.
- Il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, che, nel sancire i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del pubblico dipendente, prevede l'obbligo di segnalare situazioni di illecito, all'interno della Provincia, di cui sia venuto a conoscenza.

*«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2 Definizioni e abbreviazioni

Whistlerblower (segnalante): dipendente di un'amministrazione che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico;

Segnalazione: comunicazione del segnalante avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità, commessi da dipendenti o rappresentanti dell'organizzazione, che possano recare un danno anche solo di immagine all'organizzazione stessa nonché a terzi;

Whistleblowing: procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower. Lo scopo principale della procedura è quello di prevenire o risolvere il problema tempestivamente e internamente all'ente od organizzazione dove si pone in atto la procedura

RPCT: Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

UPD: Ufficio Procedimenti Disciplinari

3 Finalità della procedura

Lo scopo del documento è di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare le segnalazioni che rivelino situazioni di corruzione o pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura, è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché in merito alle forme di tutela, sotto elencate, che gli vengono offerte dalla normativa in essere:

- tutela dell'anonimato;
- sottrazione della segnalazione al diritto d'accesso;
- divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.

4 Oggetto delle segnalazioni

Possono essere oggetto della segnalazione non solo fatti tali da configurare fattispecie di reato, ma ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, viene in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione. In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Codice di comportamento dei dipendenti o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Provincia di Cremona o ad altra pubblica amministrazione o a terzi;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine alla Provincia di Cremona o di altra pubblica amministrazione;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Provincia di Cremona
- suscettibili di arrecare un pregiudizio ai cittadini in relazione all'azione della Provincia di Cremona

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza e quindi:

- ✓ quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito;
- ✓ notizie acquisite, anche casualmente, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative;

- ✓ informazioni di cui il dipendente sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito.

La segnalazione non può invece riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante, o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per la gestione del personale.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto volti ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

In particolare la segnalazione contiene, tra l'altro, i seguenti elementi:

- generalità, qualifica o posizione professionale, sede di servizio e recapiti del segnalante;
- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione del fatto;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il dipendente posto in comando, distacco o situazioni analoghe può segnalare illeciti accaduti nella propria amministrazione ancorché diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione.

In ogni caso è indispensabile che i fatti siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

Quanto ai fatti denunciati, è opportuno che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nell'accezione sopra indicata, e pur non potendosi richiedere ai fini di un accertamento veri e propri elementi di prova, è altresì opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione a meno che siano relative a fatti di particolare gravità ed il loro contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

5 Trasmissione della segnalazione.

La segnalazione può essere inviata attraverso due modalità:

■ **Analogica:** la segnalazione, mediante la compilazione del modello preimpostato, può essere presentata a mezzo servizio postale o tramite posta interna indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Cremona; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una doppia busta chiusa con la dicitura "riservata/personale";

■ **Digitale:** la segnalazione può avvenire:

1. tramite un format predefinito, predisposto secondo le indicazioni definite dall'ANAC per quanto riguarda la crittografia dei dati; il format sarà reso disponibile a tutti. I contenuti inseriti vengono trasmessi in formato crittografato

al RPCT, con garanzia e tutela dell'anonimato.

Il sistema di segnalazioni crittografato è attivo sul sito della Provincia di Cremona nella sezione Amministrazione trasparente- Altri contenuti- Prevenzione della corruzione- Segnalazione di irregolarità ed episodi di corruzione;

2. a mezzo e-mail all'indirizzo **anticorruzione@provincia.cremona.it**; in tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

6 Modalità e destinatari della segnalazione

La segnalazione potrà essere effettuata con seguenti modalità:

- a) tramite la piattaforma informatica che ne garantisce la riservatezza, mediante la compilazione del format di segnalazione che è disponibile sul sito della Provincia di Cremona nella sezione Amministrazione trasparente- Altri contenuti- Prevenzione della corruzione- Segnalazione di irregolarità ed episodi di corruzione;
La stessa verrà, in automatico, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
- b) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica, a tal fine appositamente attivato **anticorruzione@provincia.cremona.it**, di un apposito modello reperibile nell'area "Amministrazione Trasparente" nello spazio dedicato all'anticorruzione (sezione "Altri contenuti/corruzione", sotto-sezione "Segnalazioni di irregolarità ed episodi di corruzione"),
- c) a mezzo servizio postale o tramite posta interna indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Cremona; E' necessario che la segnalazione venga inserita in una doppia busta chiusa con la dicitura "riservata/personale".

E' opportuno segnalare che con le modalità di trasmissione di cui al punto b) e c) l'identità del Segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non sia opponibile per legge.

7 Compiti del destinatario della segnalazione

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvede alla protocollazione riservata del documento ed avvia, con le dovute cautele e nel rispetto della massima riservatezza, avvalendosi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture dell'Ente. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della prevenzione della corruzione redigerà apposita informativa al Coordinatore. In base alla natura della violazione, il Responsabile provvede inoltre:

- a) a presentare denuncia alla Corte dei Conti /all'autorità giudiziaria competente in caso di ipotesi di reato;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Il RPCT informa dell'esito il segnalante, con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela, e provvede ad adottare, o a proporre di adottare se la competenza è di altri soggetti, tutte le misure necessarie al ripristino della legalità.

8 Tutela del segnalante

La Provincia di Cremona adotta le seguenti forme di tutela del "Segnalante" (Whistleblower):

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione:

L'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni sotto indicate, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso. Tali dati sono in ogni caso custoditi su appositi supporti informatici, non accessibili al personale dell'Ente e protetti da password indicata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e depositata agli atti; La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 ss. della legge 241/1990.

E' ammessa l'eccezione nei seguenti casi: quelli in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo); in caso di contestazione disciplinare nei confronti del soggetto segnalato, qualora la contestazione sia basata esclusivamente sulla segnalazione; in caso di intervento dell'Autorità Giudiziaria competente;

B) Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia ovvero tutti coloro che effettuano una segnalazione non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione;

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della Provincia di Cremona.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione, Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

b) all'U.P.D., che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

c) al Coordinatore – Ufficio Legale, che valuterà l'adozione delle opportune azioni legali a tutela degli interessi dell'Ente;

d) all'Ispektorato della funzione pubblica.

9 Responsabilità del Segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportune e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto

oggetto della presente procedura.

10 Attività del RPC

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, dovranno essere conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito.

Il RPC rende conto nella Relazione Annuale di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Il RPC ha il compito di assicurare la diffusione del presente regolamento a tutti i dipendenti mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet aziendale.

11 Segnalazione all'ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è competente a ricevere (ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, n. 114) segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. E' perciò stato istituito un protocollo riservato dell'Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del segnalante. ANAC assicura la riservatezza sull'identità e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita. Le segnalazioni, ivi incluse quelle che riguardano l'RPC dovranno essere inviate all'indirizzo ANAC whistleblowing@anticorruzione.it